

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici

Art. 1

Tipologie di installazioni

Ad esclusione dell'ambito agricolo "E1" e produttivo "D" di P.R.G.C., di seguito normati, l'installazione di impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica all'esterno dell'area di pertinenza dei fabbricati, ed in territorio aperto, è ammessa solamente per autoconsumo (da documentare a firma di tecnico qualificato).

Art. 2

Norme di inserimento degli elementi

I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere collocati prioritariamente sulle coperture con posizionamento equilibrato ed armonico.

I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati, fatte salve specifiche e documentate esigenze da valutare ad opera degli uffici tecnici comunali e riferite a singole unità immobiliari.

Per i posizionamenti a terra, l'altezza massima di installazione rispetto al suolo dovrà essere inferiore a cm 170. La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli e sovraccarichi di legge. La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata (a quota minima di -70 cm) e con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo se giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno o dalle preesistenti pavimentazioni del medesimo. E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto. La posa di pannelli fotovoltaici o solari termici non comporta incremento della superficie coperta dell'area ai fini degli standards urbanistici e non riduce il coefficiente di permeabilità dei suoli.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli ambiti artigianali "D" ed agricoli "E1" di P.R.G.C., ad eccezione degli impianti in ambito rurale per autoconsumo, da documentare a firma di tecnico qualificato.

Art. 3

Ammissibilità degli interventi - classi di intervento

1 – **Zone di interesse storico/architettonico:** è ammessa la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici, per autoconsumo (da documentare a firma di tecnico qualificato) integrati nella struttura del tetto (in sostituzione del manto di copertura), da collocare prioritariamente su coperture secondarie e, se non possibile, nelle aree pertinenziali o sulla copertura principale, anche visibile da spazi pubblici, con acquisizione, in quest'ultimo caso, del parere favorevole degli Uffici Tecnici Comunali.

2 – **Zona agricola produttiva E1 di P.R.G.C.:** è ammessa la posa di pannelli solari termici integrati nella struttura del tetto (in sostituzione del manto di copertura). L'eventuale posa nelle aree pertinenziali degli edifici dovrà essere documentata graficamente a dimostrazione di un inserimento armonico ed equilibrato, da prodursi in sede di comunicazione agli uffici tecnici comunali. Per la posa di impianti fotovoltaici in ambito "E1" si rimanda all'art.4 seguente.

3 – **Zone agricole E2 – E3 di P.R.G.C. collinari e montane, di interesse paesaggistico:** è ammessa la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici, integrati nella struttura del tetto (in sostituzione del manto di copertura) o nelle aree pertinenziali degli stessi. Nel caso di impianto a terra, la produzione di energia dovrà essere limitata all'autoconsumo (da documentare a firma di tecnico qualificato) .

4 – **Aree residenziali, di completamento e di nuovo impianto:** è ammessa la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati nella struttura del tetto (in sostituzione del manto di copertura) e nelle aree pertinenziali. Sono ammesse soluzioni alternative costituenti elementi di arredo architettonico esterno, da valutarsi in sede di Commissione Comunale Edilizia. La posa nelle aree pertinenziali deve essere limitata all'autoconsumo (da documentare a firma di tecnico qualificato).

5 – **Aree produttive:** è ammessa la posa di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati e nelle aree libere, quale attività produttiva a tutti gli effetti.

6 – **Distanze di posa** (punti 1, 2, 3, 4, 5 precedenti): si applicano le disposizioni urbanistiche comunali per la nuova edificazione.

Art. 4

AMBITO AGRICOLO E1 DI P.R.G.C.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, l'area agricola E1 di P.R.G.C. può essere in merito utilizzata, nei limiti e condizioni di seguito indicati.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli impianti finalizzati alla produzione di energia per autoconsumo, per i quali valgono i disposti dell'art.2.

I proponenti devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data di presentazione dell'istanza di titolo abilitativo (permesso di costruire o D.I.A) necessario per l'impianto delle specifiche strutture tecnologiche.

Si applicano le seguenti norme e condizioni d'impianto.

a) Impianti fotovoltaici, con potenza inferiore o uguale a 200 Kwp

La produzione di energia fotovoltaica è consentita con la posa dei pannelli prioritariamente sulle coperture dei fabbricati aziendali (pannellatura integrata o parzialmente integrata). Ad avvenuta saturazione delle coperture esistenti, è ammesso l'impianto a terra.

b) Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 Kwp

Da impiantare esclusivamente su suoli a bassa produttività, verificati tali dalla Commissione Comunale Agricola.

c) Aree non idonee alla installazione degli impianti

Sono considerate non idonee:

- le aree di Parco Fluviale e relative fasce di rispetto. Sono ammessi gli impianti a servizio delle attività del Parco e per autoconsumo (da documentare a firma di tecnico qualificato) a servizio degli insediamenti preesistenti.
- le aree soggette a vincolo paesaggistico;

- le aree ad alta pericolosità geomorfologica ed idraulica stabilita dalla cartografia di P.A.I.;
- le aree pertinenziali di insediamenti con vincolo architettonico, disciplinate dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- i suoli vincolati a “*non aedificandi*” ai sensi dell’art.25 della Legge Regionale 5.12.1977 n.56 e s.m.i.
- i suoli utilizzati per lo spandimento di liquami zootecnici;
- i suoli assoggettati a P.A.C.;
- i suoli collocati nella fascia di mt. 200 dal limite urbanistico delle aree residenziali e di standards per servizi di interesse comune.

d) Parametri e modalità d’impianto

E’ configurato come unico impianto, quello ricadente su appezzamenti contigui, anche non direttamente confinanti, ma appartenenti alla stessa proprietà e distanti meno di mt 300.

Distanze e parametri dimensionali:

- distanza dai confini con altre proprietà private: mt. 7,00;
- distanza dalla viabilità pubblica: si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di P.R.G.C. per la nuova edificazione;
- distanza da fabbricati: mt. 10,00;
- altezza massima di installazione dal suolo: mt. 3,00;

Tipologia e modalità di ancoraggio al suolo:

- fondazioni: esclusa ogni fondazione in cemento. Ammissibili solamente gli ancoraggi al suolo mediante avvvitamento in piena terra;

e) Manutenzione e arredo area d’impianto:

L’area di intervento deve essere mantenuta ad uso agricolo, con divieto per ogni tipo di pavimentazione. Il lotto dovrà essere recintato, con tipologia di recinzione consona per l’ambiente rurale ed interposizione di siepe autoctona continua su tutto il perimetro.

Qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all’impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, seguendone le altimetrie (pista in terra), con divieto per ogni tipo di pavimentazione o rilevato stradale.

f) Dismissione e ripristino dei luoghi- Atto unilaterale d’obbligo – Polizza fidejussoria di garanzia:

Le condizioni d’impianto, nel rispetto del vigente regolamento, dovranno essere sottoscritte in apposito atto unilaterale d’obbligo, da presentare in bozza agli uffici tecnici comunali, al momento del deposito dell’istanza di titolo abilitativo edilizio. L’atto dovrà contenere gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione e dovrà essere sottoscritto prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio (caso di permesso di costruire) oppure, entro i 30 giorni dal deposito della D.I.A.

La condizione della qualità agricola dei suoli ante impianto, dovrà essere attestata con analisi dimostrativa della capacità agronomica dei medesimi, a firma di tecnico qualificato in materia.

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, a cessazione dell’attività, è richiesta polizza fideiussoria bancaria/assicurativa da valutarsi in base al probabile anno di dismissione dell’impianto e comunque non inferiore a € 100,00 per ogni Kwp autorizzato, da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua su base ISTAT.

La polizza fideiussoria potrà essere svincolata successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall’impianto, attestato dagli uffici tecnici comunali.

I proponenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione Comunale la cessazione dell’attività dell’impianto, fornendo indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste.

Nel caso di trasferimento dell’impianto ad altri soggetti, questi subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al primitivo gestore nei confronti del Comune. L’atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del primitivo titolare d’impianto, dovrà contenere i medesimi impegni assunti verso il Comune ed a questo dovrà essere trasmesso per la ratifica da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione, ad opera della Giunta Comunale. La mancata comunicazione degli atti per la ratifica comporterà l’applicazione di sanzione pecuniaria di entità pari al 10% dell’importo della polizza fidejussoria di garanzia.

g) Diritti di segreteria:

Da versare nella misura stabilita dalle specifiche disposizioni comunali.

Art. 5

Documentazione a corredo dell'istanza di titolo abilitativo edilizio:

L'istanza di titolo abilitativo edilizio dovrà contenere la seguente documentazione:

- Relazione tecnico/economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione d'impianto, utile anche per quantificare l'importo della polizza fideiussoria di garanzia;
- Progettazione grafica di dettaglio contenente:
 - Planimetria generale con piani quotati ed individuazione dei punti di consegna dell'energia elettrica prodotta, con collocazione cartografica delle cabine elettriche ed eventuali accessori pertinenziali richiesti dall'ente gestore della rete elettrica, documentando la presenza del nulla osta rilasciato da quest'ultimo, per l'allaccio;
 - Viabilità di accesso, esistente ed in progetto;
 - Collocazione dell'impianto con distanze dai confini, dalla viabilità e da fabbricati esistenti. Individuazione delle opere di recinzione, con particolari esecutivi, ivi comprese le siepi di schermatura;
 - Computo del rapporto di copertura sull'area di intervento recintata e sul globale dei terreni in gestione aziendale;
 - Documentazione fotografica panoramica dei suoli oggetto di impianto;
 - Piante, sezioni e prospetti della pannellatura fotovoltaica proposta e degli accessori pertinenziali previsti, con particolari esecutivi.
- Relazione tecnica attestante la classe di rischio idrogeologico dei suoli oggetto di intervento (P.A.I.), l'assenza di vincoli di inedificazione ai sensi dell'art.25 della L.R. 56/77 ed il non utilizzo dei suoli medesimi per lo spandimento dei liquami zootecnici.
- Bozza di atto unilaterale d'obbligo (nei casi prescritti).

Art. 6

Limitazioni d'impianto per l'ambito agricolo "E1" di P.R.G.C.

In attesa della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici che il proliferare di tali impianti potrebbe avere sul territorio comunale, è fissato il limite di rapporto di copertura pari al **3% della Superficie Territoriale dell'ambito agricolo "E1"**, (attualmente di ha 1.308), pari ad un massimo di **ha 39 (superficie lorda)** da destinare all'impianto di tale tecnologia. A tal fine, presso l'ufficio tecnico comunale sarà tenuta apposita contabilità di utilizzo dei suoli. Al raggiungimento di tale limite non saranno più accolte ulteriori richieste d'impianto, fatte salve le disponibilità derivanti da scadenze degli impianti autorizzati o cessazione di attività espressamente manifestate dai proponenti.

A tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto d'impianto, il proponente si impegna a non utilizzare diserbanti ed a non rimuovere il terreno vegetale, provvedendo alla sola falciatura delle aree interessate. La stesura dei cavidotti dovrà avvenire in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche). Ulteriori misure di mitigazione dell'impatto ambientale potranno essere impartite dagli uffici tecnici comunali, in funzione della ubicazione e delle caratteristiche del sito.



COMUNE DI BOVES

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

OGGETTO:

Autorizzazione per la proroga della sospensione temporanea dell'attività di n. 2 esercizi della somministrazione - Atto di indirizzo.

L'anno duemiladieci addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Giuliano Mario - Sindaco	Sì
2. Gastinelli Sandro - Vice Sindaco	Sì
3. Parola David - Assessore	Sì
4. Dutto Silvana - Assessore	Sì
5. Di Ielsi Enrica - Assessore	No
6. Donati Carlo - Assessore	Sì
7. Ravera Matteo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.a Baudino Dr.ssa Laura la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuliano Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con istanza datata 07.01.2009 ed acquisita a prot. n. 0000278-VI-6 in data 8.01.2010 la sig.ra Barale Maria Margherita titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio n. 573 del 12.11.1976 ha richiesto l'autorizzazione alla proroga, per anni 1, alla riattivazione dell'attività attualmente sospesa;
- con istanza datata 22.01.2009 ed acquisita a prot. n. 0001762-VI-6 in data 26.01.2010 il Sig. Ballario Danilo titolare dell'omonima ditta individuale e dell'attività di somministrazione da esercitare in forza della D.I.A. presentata in data 5 maggio 2007 ed acquisita a prot. n. 0008249-VIII-8, ha richiesto l'autorizzazione alla proroga, per anni 1, alla riattivazione dell'attività attualmente sospesa;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 16 c. 1 lett. B della L.R. 29.12.2006 n. 38 consente di autorizzare la proroga della sospensione dell'attività in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

CONSIDERATO CHE:

- le motivazioni addotte da entrambi i richiedenti sono da ritenere valide ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di disporre che il Responsabile dell'Area Vigilanza con proprio provvedimento autorizzi gli istanti a prorogare la sospensione delle rispettive attività di somministrazione di alimenti e bevande per un ulteriori anni 1;
- 3) Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : Giuliano Mario

Il Segretario Comunale
F.to : Baudino Dr.ssa Laura

Atto inviato al Prefetto in data _____
Ai sensi del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 art. 135 c. 2

Prot. n.

Atto inviato ai Capigruppo in data 28-gen-2010
Ai sensi del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 art. 125

Prot. n. 2119

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Boves, 28-gen-2010

Il Segretario Comunale
Baudino Dr.ssa Laura

ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 art. 134 c.3

il _____

Il Segretario Comunale
Baudino Dr.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-gen-2010 al 12-feb-2010 con n. 89, ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n° 267 art. 134 c.l.

Il Segretario Comunale
Baudino Dr.ssa Laura